

Sent. n. 300/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79905 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Elia e dall'avv. Daniela De Salvatore.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di essere titolare di
pensione dal mese di gennaio 2018, di essersi
trasferito in Tunisia dal 23/04/2018 e di aver

presentato in data 15/05/2018 la domanda per la defiscalizzazione del trattamento pensionistico, richiamando la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia. Ha evidenziato che la defiscalizzazione è stata applicata a partire dall'anno 2019 e, quindi, non per l'anno 2018. Ha concluso chiedendo la condanna dell'INPS alle differenze maturate nell'anno 2018, oltre oneri accessori, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Con comparsa di costituzione il resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, richiamando le sentenze n. 639/2022 e n. 221/2023 di questa Sezione. Nel merito ha evidenziato l'infondatezza del ricorso. Ha concluso per la carenza di giurisdizione e di legittimazione passiva e per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 19/06/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Patrizia Cassanese per delega per il ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'INPS sul difetto di giurisdizione richiamando la Sentenza della Cassazione n. 7755/2017 e insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si è riportato agli atti; al

termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice tributario.

Sul punto, si rileva che la domanda del ricorrente non attiene alla quantificazione del trattamento pensionistico, in quanto concerne la corretta applicazione del trattamento fiscale.

In tal contesto, l'eccezione è accolta, con conseguente giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge (in senso analogo, questa Sezione, sent. n. 221/2023).

Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c., nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, compensa le spese di lite, nulla

per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
giugno 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA